



COMUNE DI CAVIZZANA

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 4 del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 02 DI DATA 16.03.2021

L'anno duemilaventidue addì **ventitre** mese di **Marzo** alle ore **20:30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

RIZZI GIANNI	SINDACO	Assente giustificato
ANGELI TIZIANO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
BONTEMPELLI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
CARMINATI GINOUVES MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE	Assente giustificato
PADERNO ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
RIZZI GILDA	CONSIGLIERE	Presente
RIZZI GIORGIA	CONSIGLIERE	Presente
RIZZI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
RIZZI PIERO	CONSIGLIERE	Presente
RUATTI FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
RUATTI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
ZANOLLI SOFIA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giorgio Osele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora **Giorgia Rizzi** nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri **RIZZI PIERO**, **RUATTI FEDERICO**.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 02 DI DATA 16.03.2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso come l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, abbia istituito a decorrere dal 1° gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni.

Richiamato l'art. 1, commi da 817 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nel quale è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato, così come il successivo comma 837, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ciò con rinvio ai commi da 838 a 845.

Considerato come l'art. 1, comma 821 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, stabilisca che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli Enti, con regolamento da adottare dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale introduce la predetta previsione anche per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Richiamato l'art. 1, comma 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater del D.L. 30 dicembre 2019 n. 160, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020.

Visto inoltre l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, con deliberazione consiliare n. 02 di data 16.03.2021 è stato approvato il nuovo canone unico patrimoniale per questo Ente.

Dato atto come per effetto delle previsioni di cui al comma 5 ter dell'art. 40 del D.L. 77/2021, come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, siano stato introdotto nell'ambito della L. 160/2019, il nuovo comma 831- bis il quale dispone: "Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è

modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82'.

Considerato come la nuova previsione normativa, volta ad introdurre, per la fattispecie in esame, un canone forfettario ex lege di 800 euro, non modificabile dall'Ente, destituisce, oggi, di fondamento la previsione di cui all'art. 34 (Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione) dello schema di regolamento 'Canone Unico' in oggetto, in quanto sottrae al potere regolamentare dell'Ente la possibilità di modulazioni tariffarie.

Preso atto, chiarito l'ambito di applicazione della norma in oggetto, come la stessa sia rivolta esclusivamente agli impianti localizzati in aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell'Ente, rimanendo invece escluse le occupazioni per mezzo di strutture posizionate sul patrimonio disponibile che trovano la loro disciplina nei contratti di locazione di diritto privato di dover prendere atto della suddetta modifica adeguamento il testo vigente.

Ritenuto peraltro, come suggerito da IFEL e Consorzio dei Comuni, di fare propria l'interpretazione per la quale vanno inclusi tra i beni del comune gravati da uso civico ricompresi nell'ambito del patrimonio disponibile dell'Ente (e quindi ad escludere l'applicazione, nei confronti degli stessi, del nuovo comma 831 bis in commento).

Vista ora la proposta di modifica del regolamento con particolare riferimento all'art. 34 e fermo resto per la cui esatta formulazione si fa riferimento al documento allegato sub. 1.

Dato atto come i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, detto per l'odierna modifica.

Richiamata la legge di conversione del D.L. 30,12,2021 n. 228 la quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-20243 al 31 maggio 2022, previsione normativa nazionale cui va rinvio il protocollo per la finanza locale per il 2022.

Convenuto di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile desiderando dare pronta esecutività anche al nuovo bilancio.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 20 di data 07.07.2016, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, nonché dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 03 del 16.03.2021;

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 20 di data 07.07.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare di data 23 novembre 2006 n. 19 e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 21 agosto 2014 n. 22 e 14 marzo 2016 n. 6.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. «9=», contrari n. «0=» e astenuti n. «0=» su n. «9=» consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la modifica al Regolamento di istituzione e di disciplina del canone patrimoniale che interessa le previsioni dell'art. 34 e fermo resto, modifica che fatta propria ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160", come da Allegato n. 1, costituisce il nuovo testo unico di riferimento nel quale si richiama la presente.
2. di dare atto che il citato Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2022, a norma dell'art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388.
3. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
4. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

s u c c e s s i v a m e n t e

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

con voti favorevoli n. «9=», contrari n. «0=» e astenuti n. «0=» su n. «9=» consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a' sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 02 DI DATA 16.03.2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data, 23/03/2022

IL RESPONSABILE
IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data, 23.03.2022

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E FINANZIARIO
- dott.ssa Viviana Duelli -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del 23/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco
F.to Giorgia Rizzi

Il Segretario comunale
F.to Dott. Giorgio Osele

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 25/03/2022 al giorno 04/04/2022.

Il Segretario comunale
F.to Dott. Giorgio Osele

Deliberazione divenuta esecutiva il ____ ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Cavizzana,

Il Segretario comunale
F.to Dott. Giorgio Osele

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Cavizzana, 23/03/2022

Il Segretario comunale
F.to Dott. Giorgio Osele

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Cavizzana, 25/03/2022

Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Osele